

*Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e delle Province autonome*

La riforma istituzionale ha valore e contribuirà a costruire un "sistema" moderno, al passo con le altre democrazie occidentali, solo se realizzerà compiutamente lo Stato delle Autonomie.

Le Regioni esprimono profonda insoddisfazione per la frammentarietà con la quale va avanti il lavoro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e, soprattutto, per l'incoerenza con la quale la stessa, dopo aver indicato "nella forma regionale compiuta il maturo sviluppo della Repubblica, una e indivisibile, come definita dall'art. 5 della Costituzione", dà contenuto concreto a questo significativo indirizzo.

Le Regioni sono preoccupate per l'andamento complessivo della riflessione in atto in Italia in presenza di una grande e storica crisi di crescita della nostra "democrazia", in quanto stenta ad emergere nel Parlamento, nei poteri centrali e tra le forze vive della società la consapevolezza della funzione che le Autonomie possono svolgere ed avere per il risanamento, la riforma e la rinascita del Paese.

Rafforzano la loro iniziativa politica ed annunciano una significativa mobilitazione, insieme alle altre espressioni autonomistiche, per affermare il ruolo istituzionale delle Regioni nella seguente "CARTA" ritenuta riferimento irrinunciabile per costruire la nuova Repubblica.

*Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e delle Province autonome*

**CARTA DELLE REGIONI D'ITALIA**

1. Il principio di sussidiarietà deve essere alla base della riforma dell'ordinamento. Sussidiarietà, nel campo dei rapporti fra pubbliche istituzioni, significa che le decisioni da assumere per la soddisfazione dei bisogni della collettività spettano alle istituzioni più vicine ai cittadini, e che le istituzioni maggiori esercitano nell'interesse comune soltanto le competenze che le istituzioni minori non possono adeguatamente esercitare. Il principio di sussidiarietà deve essere introdotto e sancito tra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica.
2. Nella prospettiva della integrazione europea alle Regioni deve essere riconosciuto il diritto a partecipare alle decisioni comunitarie e ad avere rapporti diretti con la comunità stessa. Non si tratta, in sostanza, di svolgere politica estera bensì di partecipare alla politica interna dell'Europa tramite il riconoscimento della presenza regionale nelle due distinte fasi di partecipazione alla elaborazione e di responsabilità nell'attuazione delle decisioni comunitarie. La progressiva unificazione normativa dei sistemi nazionali nell'ambito europeo ed il conseguente ampliamento delle aree di interventi delle comunità europee, hanno investito in maniera più ravvicinata realtà e competenze regionali. Integrazione comunitaria e regionalizzazione vanno dunque di pari passo. E oggi deve essere riconosciuta la complementarità e l'interdipendenza di Comunità e Regioni e quindi la loro appartenenza ad una

medesima realtà istituzionale. Appare pertanto sempre più evidente l'opportunità di disciplinare nell'ordinamento interno la posizione ed il ruolo delle Regioni come componenti a pieno titolo della nuova Europa delle Regioni. Occorre, nel contempo, moltiplicare e intensificare in ambito europeo e nazionale strutture e iniziative fra Regioni legate da contiguità territoriale e da comuni esigenze di sviluppo economico e di crescita sociale e culturale.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, alle Regioni va riconosciuta in via esclusiva la competenza legislativa generale, mentre allo Stato va riservata la competenza su materie enumerate, direttamente connesse all'unità dell'ordinamento ed alla infrazionabilità degli interessi nazionali.
  - 3.1 Le Regioni e le Province ad autonomia speciale mantengono un insostituibile ruolo di sperimentazione avanzata di forme compiute di autonomia e di riferimento per l'intero sistema regionale italiano.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Friuli Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Trentino Alto Adige devono essere riconosciute forme rinnovate e ampliate di autonomia disciplinate da statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Anche le forme di finanziamento delle autonomie speciali sono garantite dagli Statuti e trovano compimento in norme di attuazione definite di intesa tra lo Stato e le Regioni interessate.
  - 3.2 Lo Stato ha il potere di intervenire, fuori delle materie ad

esso riservate, soltanto nei casi previsti dalla Costituzione, a tutela di ragioni preminenti di unità nazionale o dell'esigenza - accertata d'intesa con le Regioni - di garantire l'omogeneità delle condizioni di vita dei cittadini sul territorio nazionale, ovvero per sostituire le Regioni inadempienti o per comporre conflitti di interessi fra le Regioni.

4. La logica di riparto sopra delineata comporta l'esclusione della legge del Parlamento come fonte di "principi fondamentali" (o di riforme economico-sociali) destinati a vincolare la potestà legislativa regionale.

4.1 Il controllo sulle leggi regionali va esercitato esclusivamente, in sede di legittimità, nella forma di controversia dinanzi alla Corte Costituzionale. La lesione dell'interesse nazionale o delle altre Regioni va accertata soltanto dal Parlamento e va disciplinata con apposita legge. A questo proposito è necessario che le Regioni, come per l'elezione del Presidente della Repubblica, partecipino alla nomina dei giudici costituzionali.

5. La funzione amministrativa va esercitata a titolo di competenza generale dalla Regione, nel quadro del sistema complessivo dell'Amministrazione locale.

Lo Stato esercita la funzione amministrativa per il soddisfacimento degli interessi unitari della comunità nazionale, a titolo di deroga alla competenza generale spettante al sistema dei poteri locali.

Di conseguenza, contemporaneamente al riconoscimento dei nuovi poteri alla Regione, va profondamente riformato l'apparato amministrativo del potere statale con la soppressione di quei Ministeri la cui presenza è resa

superflua dalla diversa dislocazione delle funzioni amministrative.

L'apparato periferico dello Stato va interamente trasferito alle Regioni, con le sole eccezioni di alcuni apparati necessariamente centralizzati come quelli preposti a funzioni di difesa e di ordine pubblico. La rappresentanza unitaria dello Stato nel territorio regionale è demandata agli organi della Regione.

- 5.1 Il controllo sulle attività amministrative delle Regioni, oltre che mediante forme di riscontro interno alla Regione e attraverso gli istituti della partecipazione e dell'accesso, va garantito, a tutela della legalità dell'azione amministrativa, mediante gli stessi istituti preposti al controllo dell'amministrazione statale, opportunamente riformati, decentrandone l'esercizio, limitando i controlli preventivi ai soli atti più rilevanti individuati dalla legge, e adeguando la loro disciplina alle esigenze della speditezza nell'azione amministrativa.
  
6. L'autonomia finanziaria delle Regioni costituisce, al pari del regime dei controlli, condizione di effettività della potestà legislativa e della funzione amministrativa. La finanza regionale deve caratterizzarsi per l'adeguatezza delle risorse e per l'assenza dei vincoli di destinazione. Per incidere significativamente ed in modo radicale sulle attuali carenze, appare pertanto necessaria una profonda conversione del sistema complessivo di finanza regionale che si ispiri ai seguenti principi:
  - 6.1 attribuzione a tutte le Regioni di quote predeterminate del gettito di grandi tributi erariali, regionalmente prodotti, la cui entità dovrà essere definita in stretta correlazione

con il costo dei servizi e delle funzioni trasferite alle Regioni;

- 6.2 spazio significativo di autonomia impositiva attuabile anche con l'istituzione di tributi non previsti specificamente dalle leggi dello Stato naturalmente in armonia con i principi del sistema tributario statale;
  - 6.3 devoluzione di una parte delle quote spettanti alle Regioni ad un fondo di riequilibrio da ripartirsi fra le Regioni meno favorite;
  - 6.4 definitiva eliminazione di tutti i fondi di settore per spesa corrente e dei fondi vincolati per spese di investimento, salvo eventuali programmi speciali la cui attuazione dovrà comunque fare riferimento alle strutture ordinarie delle Regioni;
  - 6.5 totale cessazione di ogni forma di spesa statale diretta nelle materie di competenza regionale.
7. I rapporti fra le Regioni, le Province ed i Comuni sono regolati dal principio della sussidiarietà e ispirati al principio della collaborazione ed al rispetto della autonomia locale intesa come autodeterminazione delle comunità territoriali.
- 7.1 Gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale di livello regionale sono definiti dalle Regioni con la partecipazione delle Province e dei Comuni, attraverso idonee procedure.

- 7.2 Alle Province ed ai Comuni sono riconosciute le funzioni amministrative che non attengono ad esigenze di carattere unitario della comunità regionale.
- 7.3 Alle Regioni è riconosciuto il potere di intervenire nelle materie di competenza di Province e Comuni soltanto allorchè lo richiedano:
- a) la tutela dell'interesse generale regionale;
  - b) l'inadeguatezza dell'azione di Province e Comuni;
  - c) la lesione da parte di Province o Comuni degli interessi di altre Province o Comuni;
  - d) l'esigenza - accertata d'intesa con Province e Comuni - di garantire l'omogeneità delle condizioni di vita dei cittadini sul territorio regionale.
8. Le Regioni partecipano alla definizione della politica nazionale in tutti i casi in cui è riconosciuto allo Stato il potere di intervenire nelle materie di competenza regionale. In questi casi la partecipazione deve attuarsi:
- a) in riferimento all'attività legislativa del Parlamento, mediante la diretta presenza delle istituzioni regionali nella struttura del Parlamento stesso;
  - b) con riguardo all'attività di indirizzo politico del Governo mediante la Conferenza Stato-Regioni da elevare a punto di riferimento istituzionale esclusivo ed organico per l'indispensabile coordinamento delle politiche regionali.
9. Le proposte sinora formulate richiedono altresì modifiche delle forme di governo regionali.
- All'attuale modello uniforme, di tipo assembleare-parlamentare, con sistema elettorale proporzionale, va

sostituito un modello costituzionale che consenta alle stesse collettività regionali di scegliere la forma di governo, compresa l'elezione diretta del Presidente della Regione, e il sistema elettorale più adeguato alle rispettive esigenze, attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria e legislativa, garantita da maggioranze qualificate, e anche accompagnato da decisioni dirette del corpo elettorale regionale.

Milano, 19 marzo 1993